SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 834, 1299 e 1485-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza l'8 gennaio 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1076, concernente l'equipollenza della laurea in sociologia con le lauree in economia e commercio ed in scienze politiche (834)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Equipollenza della laurea in scienze bancarie ed assicurative con la laurea in economia e commercio (1299)

d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1981

Equipollenza della laurea in discipline economiche e sociali con quella in economia e commercio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (1485)

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, CIPELLINI, ULIANICH, RUHL BONAZZOLA, VENANZI, BOMPIANI e CONTI PERSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — La 7ª Commissione, recependo integralmente le indicazioni cui è pervenuta una apposita Sottocommissione che ha approfondito per circa due mesi la delicata materia, ha unificato in un unico testo le diverse proposte in materia di equipollenza di lauree, contenute nel disegno di legge n. 834 del Governo e nelle iniziative parlamentari n. 1299 e n. 1485, mirando a definire così una disciplina che, pur venendo incontro a legittime aspettative di molti giovani laureati in sociologia, in scienze bancarie ed assicurative, e in discipline economiche e sociali, non sconvolge il sistema dei limiti che l'ordinamento ha stabilito in materia di equipollenza delle precisate lauree, ma rende sostanza alle motivazioni che sono alla base dell'iniziativa governativa, contenuta nel disegno di legge n. 834.

Il primo comma dell'articolo 1 accetta integralmente i contenuti dell'articolo unico del disegno di legge governativo n. 834, mentre il secondo comma, opportunamente, salvaguarda i diritti quesiti sulla base della normativa precedente.

L'articolo 2 definisce l'equipollenza della laurea in scienza bancarie ed assicurative e della laurea in discipline economiche e sociali alla laurea in economia e commercio, ma ne limita l'equiparazione al fine specifico dell'ammissione ai pubblici concorsi non prevedendo quella ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione alla professione di dottore commercialista prevista, invece, dal disegno di legge n. 1485 e, con talune limitazioni, dall'articolo unico del disegno di legge n. 1299.

Resta, infine, da segnalare l'opportunità, rilevata da più parti, di ammettere all'abilitazione all'insegnamento di scienze umane i laureati in sociologia: la 7ª Commissione ha preferito non affrontare la questione nel testo normativo, ma farne oggetto di uno specifico ordine del giorno, che sottopone all'Assemblea, per impegnare il Governo a procedere in tal senso, in sede di riordinamento delle classi di abilitazione e dei concorsi a cattedre per le scuole secondarie ed artistiche.

SAPORITO, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

a) **sul disegno di legge n. 834**

(Estensore MANCINO)

6 agosto 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento.

---

b) **sul disegno di legge n. 1299**

(Estensore BRANCA)

7 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

---

c) **sul disegno di legge n. 1485**

(Estensore BRANCA)

7 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE n. 834

TESTO DEL GOVERNO

Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, numero 1076, concernente l'equipollenza della laurea in sociologia con le lauree in economia e commercio ed in scienze politiche

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076, è integrato nel modo seguente: « e non dà diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1299

TESTO DEI PROPONENTI

Equipollenza della laurea in scienze bancarie ed assicurative con la laurea in economia e commercio

Articolo unico.

La laurea in scienze bancarie ed assicurative, conferita dalla facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata equipollente alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme relative all'equipollenza delle lauree in sociologia, in scienze bancarie e assicurative e in discipline economiche e sociali con la laurea in economia e commercio

Art. 1.

Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non dà diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica ».

Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le lauree in scienze bancarie ed assicurative nonchè in discipline economiche e sociali, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

L'equipollenza alla laurea in economia e commercio dà diritto ad essere ammessi agli esami di abilitazione alla professione di dottore commercialista, a condizione che il laureato in scienze bancarie ed assicurative abbia inserito nel piano di studio e superato l'esame di diritto commerciale.

La condizione dell'inserimento nel piano di studio e del superamento dell'esame di diritto commerciale, necessaria per ottenere l'iscrizione all'Albo professionale dei dottori commercialisti, si applica esclusivamente per coloro i quali si iscrivono al primo anno del corso di laurea in scienze bancarie ed assicurative dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

DISEGNO DI LEGGE n. 1485

TESTO DEI PROPONENTI

Equipollenza della laurea in discipline economiche e sociali con quella in economia e commercio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi

Articolo unico.

La laurea in discipline economiche e sociali, conferita dalle facoltà di economia e commercio delle università statali e non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata a tutti gli effetti equipollente alla laurea in economia e commercio.

Assorbito, in un testo coordinato, nell'articolo 2 del presente testo.